

Le modifiche alla legge elettorale del Csm nel disegno di legge “Bonafede”: la nuova figura del “candidato per caso”*

ROBERTO ROMBOLI**

Data della pubblicazione sul sito: 2 gennaio 2021

Suggerimento di citazione

R. ROMBOLI, *Le modifiche alla legge elettorale del Csm nel disegno di legge “Bonafede”: la nuova figura del “candidato per caso”*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 4, 2020. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it.

* Il presente contributo rappresenta la rielaborazione di un intervento svolto in occasione del seminario annuale di *Quaderni costituzionali* su *Sessant'anni ed oltre di governo autonomo della magistratura: un bilancio e una riflessione sul futuro del CSM*, che si è tenuto il 1° ottobre 2020.

** Professore ordinario di Diritto costituzionale nell'Università di Pisa. Indirizzo mail: roberto.romboli@unipi.it.

1. È assolutamente normale, o perlomeno usuale nel nostro paese, che a fronte di un mal funzionamento delle istituzioni, di scandali o episodi di mal costume che coinvolgono queste ultime, si pensi immediatamente a cambiare le leggi, specie la legge elettorale o addirittura la Costituzione.

L'elenco dei casi sarebbe talmente lungo da esaurire il tempo a mia disposizione.

Nessun stupore quindi che anche di fronte allo scandalo "Palamara", che nei mesi scorsi ha coinvolto una delle istituzioni fondamentali che la Costituzione ha previsto a tutela della indipendenza esterna della magistratura, ci si sia affrettati ad addossarne gran parte della responsabilità alla legge elettorale del Csm. Anche se nessuno, in cuor suo, si illude che problemi quali quelli emersi nel caso in questione siano davvero risolvibili attraverso la modifica di una legge, ma questo serve in qualche modo a tranquillizzare l'opinione pubblica ed oltre, come accade con l'aumento dei controlli negli aeroporti dopo un attacco terroristico.

Questa seconda sessione del Seminario ha ad oggetto le ipotesi di riforma del Csm e le brevi osservazioni che seguono sono dedicate ad alcuni aspetti della riforma della legge elettorale nel testo elaborato dal governo (c.d. progetto Bonafede).

Preliminarmente credo sia necessario chiarire se il vero intento sia quello di cambiare la legge elettorale oppure quello di modificare il ruolo del Csm, quale è venuto a realizzarsi negli anni seguenti alla entrata in vigore della Costituzione.

Nelle mie osservazioni premetto di partire da una valutazione del tutto positiva del modello di Csm concretamente realizzatosi attraverso una interpretazione estensiva delle competenze ad esso attribuite dall'art. 105 Cost.

Ritengo infatti quel modello - che ha permesso alla nostra magistratura di raggiungere un grado di indipendenza esterna ed interna che non ha eguali in Europa - perfettamente in linea con il modello di ordinamento giudiziario prefigurato dalla Costituzione.

È di tutta evidenza che le valutazioni sulla riforma della legge elettorale e la prospettazione di soluzioni siano di necessità molto diverse qualora invece la finalità perseguita sia quella di ridurre il Csm ad un organo con funzioni puramente amministrative e di natura quasi burocratica.

Il ruolo del giudice nello stato sociale e costituzionale delineato dalla Costituzione è profondamente diverso da quello riconosciutogli nello stato liberale, in maniera particolare con riguardo a quello che può ritenersi il cuore dell'attività giurisdizionale, ossia l'attività interpretativa.

Con la Costituzione come fonte del diritto, la giustizia costituzionale, l'interpretazione costituzionalmente conforme, il primato del diritto dell'Unione europea, il dialogo tra le corti, il ruolo del giudice è fisiologicamente cambiato nel senso di una evidente valorizzazione del suo ruolo che ha condotto alla sua qualificazione come giudice dei diritti.

Questa trasformazione, a tutti nota, non poteva non avere una sua incidenza sull'attività dell'organo chiamato a garantire la indipendenza del giudice e sulle modalità di realizzazione della medesima.

La riforma adesso in discussione è stata nuovamente presentata come misura destinata a combattere due mali endemici del Csm: la “politicizzazione” e la “degenerazione correntizia”.

Si tratta di due espressioni talmente abusate da essere ormai ripetute in maniera quasi automatica senza ormai ritenere necessaria una adeguata riflessione in proposito.

In altra occasione ho avuto modo di scrivere come il ripetuto riferimento a tali espressioni fa venire in mente l'esame di maturità sostenuto da uno degli interpreti del film “Ecce bombo” di Nanni Moretti, quando parla “dei trenta anni di malgoverno democristiano”.

È per questo che forse vale la pena di fermarsi un attimo a riflettere sul significato del riferimento alla “politicizzazione” del Csm, al ruolo di quest'ultimo come garanzia e rappresentanza dell'ordine giudiziario, nonché sulla nozione di correnti e correntismo. Tutto ciò allo scopo di esprimere una valutazione circa le soluzioni prospettate nel progetto governativo

2. Iniziando quindi con il riferimento alla “politicizzazione” del Csm, ritengo in proposito illuminanti gli scritti del mio Maestro, il quale rileva in proposito come certamente con ciò non si intenda la partecipazione alla vita dei partiti politici, ma l'atteggiamento culturale assunto dalla maggioranza dei magistrati i quali hanno compreso che il ruolo dei giudici indipendenti non deve essere quello “di un corpo di funzionari che esprimono, ad occhi più o meno bendati, la volontà degli altri poteri dello Stato, bensì quello di un gruppo di tecnici del diritto capaci non soltanto di leggere ed interpretare le disposizioni legislative, ma anche di cogliere e perseguire i valori in base ai quali debbono essere risolte le alternative proposte dall'impiego delle varie tecniche interpretative e per tradurre i risultati di questa elaborazione culturale in decisioni, quanto più è possibile appropriate alle particolarità dei fatti sottoposti al loro esame” (A. PIZZORUSSO, *Su alcune recenti proposte di riforma del Csm*, in *Legalità e giustizia*, 1984, 882).

Se questo è il significato, combattere la politicizzazione ha significato in certi anni, e può significare ancora oggi, combattere questa maturazione culturale dei magistrati ed anche gli strumenti attraverso i quali essa si è realizzata (*in primis* i gruppi associativi facenti parte dell'associazione nazionale dei magistrati).

Se è vero che nel disegno costituzionale, allo scopo di garantire l'indipendenza esterna della magistratura, sono state attribuite al Csm le funzioni in materia di amministrazione della giurisdizione che spettavano al ministro della giustizia e quindi al governo, credo non si possa dubitare della natura “politica” di tali

Contributi al seminario

Sessant'anni e oltre di governo autonomo della magistratura: un bilancio e una riflessione sul futuro del CSM

1° ottobre 2020

funzioni, non potendo queste cessare di essere tali solo in ragione del passaggio da un soggetto ad un altro.

Correttamente pertanto si è parlato in proposito della titolarità in capo al Csm del potere di esprimere un proprio indirizzo, anche se ovviamente limitato alla materia giudiziaria e della amministrazione della giustizia e quindi di una “politicità intrinseca” del Csm, pure se diversa da quella degli organi di indirizzo politico.

Se questo è il significato di “politicizzazione”, risulta più chiara anche la finalità di chi intende, anche attraverso la modifica della legge elettorale, opporsi alla stessa.

Una competenza del Csm ristretta a profili meramente amministrativi porterebbe inevitabilmente a chiedersi perché mai a svolgere una simile funzione dovrebbero essere per un terzo esperti laici nominati dal parlamento in seduta comune a maggioranza qualificata e perché mai il Csm dovrebbe essere addirittura presieduto dal Capo dello Stato.

La particolare composizione prevista dalla Costituzione pare al contrario dimostrare come le funzioni riconosciute al Consiglio superiore non siano affatto da ritenersi limitate ad aspetti meramente amministrativi, ma siano state pensate in relazione alle finalità sottese all’istituzione di questo “nuovo” organo di rilevanza costituzionale, ossia alla difesa della indipendenza esterna ed interna della magistratura.

La “riforma Bonafede”, come detto, si prefigge, al pari di molte altre proposte che l’hanno preceduta, lo scopo di limitare l’influenza delle correnti e di porre rimedio ai guasti procurati dal correntismo.

Il termine “correnti”, come noto, è tratto dal mondo della politica e fa riferimento a differenti gruppi di pensiero all’interno di un medesimo partito politico.

Nel nostro caso, non potendosi certo paragonare ad un unico partito l’associazione nazionale magistrati, le correnti dei magistrati sono più accostabili al partito politico che non alle correnti dello stesso.

Correttamente esse sono state definite come “libere, trasparenti associazioni di magistrati, strutturate con organismi direttivi, quote di adesione e strumenti di comunicazione, che si formano sulla condivisione di una concezione del sistema di giustizia e delle riforme da proporre” (E. BRUTI LIBERATI, *Le correnti ed il Csm*, in *Foro it.*, 2019, V, 133), come tali espressive della molteplicità di posizioni presenti nella magistratura.

Nessuno può certamente dubitare del diritto dei magistrati di riunirsi in associazioni, caratterizzate anche da una propria ideologia, niente affatto contrario al principio di imparzialità del giudice e quindi della legittima creazione di tali associazioni (conosciute come correnti) e neppure del grande significato

dell'attività da queste svolta per la creazione di una cultura oggi diffusa del ruolo costituzionale del giudice.

Diverso ovviamente il fatto che si sia venuto a creare un sistema basato su pratiche di scambio e di lottizzazione nella assegnazione di incarichi direttivi o altro, per non parlare di comportamenti individuali fuori dalla legalità.

Pertanto la presenza delle correnti non pare un fenomeno di per sé meritevole di essere demonizzato, come in alcuni casi è parso di assistere a fronte di giudizi liquidatori in senso pesantemente negativo della esperienza delle associazioni di magistrati (chiamate correnti).

3. A proposito dei rapporti tra magistratura e politica, il disegno di legge “Bonafede” interviene sul delicato aspetto della partecipazione dei magistrati a competizioni elettorali, sia per l'ipotesi in cui la stessa si risolva in una mancata elezione, sia che invece, al contrario, il magistrato risulti eletto.

Nel primo caso è previsto che il magistrato non possa essere ricollocato in un ufficio avente competenza in tutto o in parte sul territorio di una regione compresa in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale in cui è stata presentata la candidatura, né in un ufficio del distretto nel quale esercitava le funzioni al momento della candidatura. Inoltre è previsto nei suoi confronti il divieto di esercitare funzioni di giudice per le indagini preliminari o dell'udienza preliminare o di pubblico ministero e di ricoprire incarichi direttivi, semidirettivi o di conseguire qualifiche direttive.

Nel secondo caso è previsto che alla cessazione del mandato, qualora non sia stata maturata l'età per il pensionamento obbligatorio, i magistrati siano inquadrati in un ruolo autonomo del ministero della giustizia o di altro ministero.

Il tema è tale certamente da non poter essere esaminato in questa sede, con l'approfondimento che merita.

Mi limito a sottolineare – come ha chiaramente mostrato il “caso Emiliano” sul quale sono di recente intervenute la sezione disciplinare del Csm, la Corte costituzionale e la Corte di cassazione e prima ancora il “caso Bobbio” – che il riconoscimento ai magistrati, al pari di tutti i cittadini, del diritto a candidarsi alle elezioni politiche debba far sì che siano superate evidenti ipocrisie, quali quella di pensare che ci si possa candidare ad un seggio parlamentare oppure a sindaco di una grande città o a presidente della giunta regionale senza partecipare in maniera sistematica e continuativa alla vita dei partiti politici (che comporta per il magistrato che si candida l'apertura di un procedimento disciplinare).

Se la previsione, contenuta nel disegno di legge, del collocamento in ruolo autonomo parrebbe risolvere il problema per i magistrati eletti, qualche dubbio potrebbe nutrirsi circa la legittimità costituzionale delle “sanzioni” previste per il magistrato candidato che non risulti eletto.

Contributi al seminario

Sessant'anni e oltre di governo autonomo della magistratura: un bilancio e una riflessione sul futuro del CSM

1° ottobre 2020

Le conseguenze della scelta, costituzionalmente garantita, di presentare la propria candidatura debbono risultare “ragionevoli” e “proporzionate”, risolvendosi, in caso contrario, in una indiretta limitazione del diritto a candidarsi.

In tal senso qualche dubbio potrebbe porsi in ordine al divieto di svolgere alcune funzioni ed ancora più di non poter ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi oppure di non poter tornare a svolgere le proprie funzioni nel distretto in cui erano esercitate al momento della candidatura.

Se appare ragionevole infatti che il magistrato non possa andare a svolgere funzioni in un ufficio avente competenza sul territorio compreso nella circoscrizione elettorale in cui si è candidato, lo è meno per il distretto in cui esercitava le sue funzioni (dove sta la giustificazione del divieto per il magistrato che svolge le funzioni a Pisa e va a candidarsi nella circoscrizione di Salerno, di non poter tornare a Pisa, ma poterlo fare a Genova? In che cosa è diversa la incidenza sulla immagine di imparzialità del magistrato, bene alla tutela del quale tende la norma in discorso?)

4. Detto questo, ci dobbiamo chiedere quali sono le esigenze da rispettare e le finalità da perseguire allorché ci si ponga nella logica di modificare le regole elettorali per eleggere il Csm.

Un primo elemento al quale non viene dato il dovuto rilievo deve essere indicato nel fatto che l'organo è composto per due terzi da magistrati (i c.d. membri togati) e per un terzo da membri eletti dal parlamento in seduta comune (c.d. laici).

Richiamo questa cosa notoria perché quando si parla di riformare il sistema elettorale l'attenzione viene riservata quasi esclusivamente alla prima componente.

Spesso si ha infatti l'impressione che il Consiglio sia composto solo da magistrati eletti dai magistrati o che comunque tutti i problemi siano derivati dalla componente togata, trascurando che una parte non indifferente (un terzo) dell'organo è composta da membri eletti dal parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materia giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di servizio.

La loro presenza nel Consiglio ha invece un ruolo di estrema importanza: quello di evitare la separazione rispetto alla politica e quindi alla società e che il governo della magistratura sia esercitato in maniera corporativa dagli stessi magistrati.

Per questo, come è stato rilevato, la lottizzazione delle cariche potrebbe essere contrastata proprio dalla componente “laica”, la cui presenza è stata prevista essenzialmente per evitare la formazione di una “castra chiusa”, riducendo il rischio di “favoritismi” e di “clientele” all'interno della magistratura.

Quando si indicano quindi certe disfunzioni del Csm forse dovremmo ritenere che la componente laica non è stata capace di svolgere quel ruolo che la Costituzione aveva loro assegnato ed allora sarebbe logico riflettere non solamente con riguardo ai nuovi criteri con cui eleggere la componente togata, ma anche

rivedere la disciplina o semplicemente le modalità come finora è avvenuta la scelta dei membri del Consiglio da parte del parlamento in seduta comune.

A quest’ultimo proposito è stato rilevato come le scelte dei consiglieri da parte del parlamento sono espresse dai partiti più come premio di fedeltà o ricompensa di qualche altra mancata nomina, che per competenza. Di rilievo anche la dura critica fatta da un autorevole collega, adesso giudice costituzionale, ma già membro laico del Csm, il quale rileva come “la designazione dei membri ‘laici’, anziché indirizzarsi su personalità di prestigio nel campo accademico o professionale, segue rigide logiche di schieramento o di collateralismo alla politica: ciò rischia di provocare, nel concreto funzionamento del *plenum*, fenomeni non meno dannosi della spesso lamentata divisione in correnti dei componenti provenienti dalla magistratura” (N. ZANON, F. BIONDI, *Il sistema costituzionale della magistratura*, V ediz., Zanichelli, Bologna, 2019, 33).

Il progetto Bonafede introduce due novità, a proposito della elezione dei membri laici, una di natura procedurale, l’altra sostanziale.

Con la prima si prevede la previa audizione da parte delle competenti commissioni parlamentari. Innovazione senza dubbio da valutare positivamente, alla quale c’è da augurarsi venga aggiunto anche l’obbligo di presentare un *curriculum vitae et studiorum*, da cui possano ricavarsi la presenza delle competenze richieste per svolgere il ruolo di consigliere.

Delle audizioni si farà presumibilmente un verbale che spero sarà reso pubblico, a vantaggio dei parlamentari non facenti parte delle commissioni e che saranno chiamati a votare, nonché della trasparenza della scelta.

L’istituto delle audizioni porta con sé quello delle candidature e pertanto la necessità di prevedere una apposita procedura per la indicazione delle stesse.

Certamente di maggior rilievo risulta l’aspetto sostanziale, ossia la previsione della ineleggibilità di coloro che siano componenti del governo o delle giunte regionali e delle due province autonome o lo siano stati negli ultimi due anni.

La finalità indicata nella relazione illustrativa al disegno di legge risulta essere quella “di eliminare la contiguità dei componenti del Consiglio superiore con esponenti della politica”.

La previsione di una causa di ineleggibilità costituisce una limitazione del diritto fondamentale all’elettorato passivo, allorché una persona sia in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge per essere candidato. Di conseguenza la previsione legislativa, nello stabilire limiti alla eleggibilità, deve essere ragionevole e conforme alla *ratio legis*.

In questo senso mi parrebbe che, stante la finalità, la ineleggibilità dovrebbe ragionevolmente comprendere anche i parlamentari, almeno quelli in carica.

Mi sembra infatti poco ragionevole stabilire la ineleggibilità al Csm dell’assessore alla casa della regione Basilicata e considerare eleggibile il presidente della commissione giustizia della camera o del senato.

Contributi al seminario

Sessant’anni e oltre di governo autonomo della magistratura: un bilancio e una riflessione sul futuro del CSM

1° ottobre 2020

5. L'aspetto decisamente più discusso è ovviamente quello relativo alle regole elettorali per la componente togata del Consiglio.

In proposito due ritengo siano in particolare le esigenze che la legge elettorale deve saper conciliare: a) la necessaria rappresentatività dei consiglieri, per la quale sarebbe indubbiamente da preferire un sistema elettorale di tipo proporzionale e b) la valorizzazione della professionalità e qualità del magistrato, badando però di non cadere nei rischi del localismo, non meno pericolosi di quelli derivanti dal correntismo.

Riguardo al Csm ed alla attività del medesimo, spesso si fa riferimento alla sua natura di organo di garanzia oltre che di organo di rappresentanza.

Alcuni hanno visto una non conciliabilità tra le due funzioni, rilevando come il Csm sia organo di garanzia, che come tale sfugge alla logica dell'organo rappresentativo e che le elezioni non hanno alcuna funzione rappresentativa - la cui logica sarebbe contraria a quella di un soggetto di garanzia - ma solo quella di garantire l'apporto della esperienza professionale dei magistrati nell'esercizio delle funzioni del Consiglio.

Ritengo invece, al contrario, che le due qualificazioni siano entrambe corrette e che si integrino perfettamente per il perseguimento del risultato di tutelare la indipendenza esterna ed interna della magistratura.

Certamente il carattere rappresentativo deve intendersi in maniera differente rispetto alla rappresentanza degli organi di formazione politica, anche qualora facessimo riferimento ai soli membri eletti dai magistrati, per cui il termine di rappresentanza non può intendersi nel senso di rappresentanza politica, né di rappresentanza sindacale e neppure di rappresentanza in senso privatistico.

Stante il tipo di funzioni che il Csm è chiamato ad esercitare, indubbio è il rilievo che vengono ad assumere le qualità personali del candidato, quali la professionalità, l'idoneità e le capacità specifiche richieste, l'indipendenza e l'autorevolezza.

Una volta però constatato che l'attività del consigliere consiste anche nel concorrere a determinare un indirizzo "politico" in tema di amministrazione della giurisdizione e una volta riconosciuta l'esistenza di un pluralismo culturale nella magistratura, i suddetti requisiti personali, pur necessari, non appaiono sufficienti a rappresentare il pluralismo di cui sopra, richiedendosi altresì che il candidato possa essere eletto anche allo scopo di esprimere la differente realtà sociale del corpo elettorale.

La rappresentanza del pluralismo culturale costituisce un elemento che contribuisce, in maniera decisiva, a far sì che il Csm possa svolgere, nella maniera più efficace e con più ampia legittimazione, le proprie funzioni di garanzia della indipendenza della magistratura. In questo senso pertanto la funzione di garanzia

e quella di rappresentanza sono niente affatto in contrasto, bensì suscettibili di una piena ed utile integrazione.

Le modifiche alla legge elettorale introdotte dal progetto Bonafede, tutte tese a combattere la “degenerazione correntizia”, sembrano non tenere in alcun conto le suddette esigenze di rappresentanza.

6. Con riguardo a tali modifiche mi vorrei soffermare in specifico solo su un aspetto che mi ha particolarmente colpito e non in senso positivo.

Una prima stesura di quel progetto conteneva, come noto, la previsione del molto discusso sistema del sorteggio, al fine di superare la politicizzazione del Consiglio e ad evitare che l’associazionismo dei magistrati venga a trasformarsi in correntismo.

In proposito credo si debbano condividere i dubbi di legittimità costituzionale del sorteggio, sia “a monte” che “a valle”, di fronte al chiaro riferimento costituzionale al metodo delle elezioni, anche con riguardo al significato che ad esso si è voluto attribuire da parte del Costituente per favorire la rappresentatività in seno al Consiglio del pluralismo culturale della magistratura.

È stato efficacemente rilevato da C. SALAZAR (*Questioni vecchie e nuove sul sistema elettorale del Csm*, in *Giudicedonna*, 2 marzo 2019) come nel caso di un sorteggio posto “a valle” gli elettori votano ma non eleggono ed il sorteggio può dare un risultato che stravolge quello delle urne, mentre per il sorteggio “a monte”, non è possibile escludere la violazione del diritto all’elettorato passivo che la Costituzione riconosce a tutti i magistrati.

I molti rilievi critici, dentro e fuori dalla magistratura, sollevati nei confronti dell’istituto del sorteggio per la elezione dei membri togati ha convinto gli uffici del ministero della giustizia ad eliminarlo (il ministro Bonafede lo annunciò per la prima volta nel corso del convegno nazionale dell’Anm che si tenne a Genova il 5-7 dicembre 2019).

Il criterio del sorteggio ricompare però, seppure in altra più limitata forma, anche nell’ultima versione del progetto depositata in parlamento.

A proposito della presentazione delle candidature, il progetto prevede che ogni collegio deve esprimere un numero minimo di dieci candidature, qualora le candidature siano in un numero inferiore, l’ufficio elettorale centrale procede, in seduta pubblica, alla estrazione a sorte delle candidature mancanti tra i magistrati che sono eleggibili, in modo tale che sia raggiunto il numero minimo di candidature. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente formato secondo l’ordine di estrazione e sono candidati, in assenza di dichiarazione di indisponibilità, nel collegio seguendo l’ordine di estrazione nel numero necessario per integrare le candidature espresse. Ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell’esito dell’estrazione.

Contributi al seminario

Sessant’anni e oltre di governo autonomo della magistratura: un bilancio e una riflessione sul futuro del CSM

1° ottobre 2020

Nel caso non sia raggiunto il numero minimo di candidature si procede a nuova estrazione secondo le stesse modalità fino al raggiungimento delle candidature stabilite.

Potremmo concludere quindi che il criterio del sorteggio, uscito dalla porta, rientra dalla finestra.

Di fronte alla innegabile libertà di ogni magistrato, in possesso dei requisiti richiesti, di candidarsi per le elezioni del Csm, non può non risultare una inutile forzatura quella di creare una sorta di candidatura “obbligata”, dal momento che quei magistrati che non si sono liberamente candidati hanno mostrato all’evidenza la volontà di non farlo.

La previsione può trovare una spiegazione nella finalità di superare il fallimento della riforma elettorale del 2002 – la quale pure era ispirata dal tentativo di superare i difetti del “correntismo” – derivante dall’aver limitato i candidati ad un numero corrispondente o comunque di poco superiore a quello degli eleggibili per effetto di intese preventive agevolmente controllate dai gruppi associativi.

Nella relazione illustrativa al disegno di legge si legge infatti: “per ampliare la gamma dei soggetti eleggibili e permettere un canale di accesso alla candidatura diversa dalla presentazione, ritenendo che l’autogoverno sia un *dovere* di tutti i magistrati, *si è imposto* che in ogni collegio debbano essere previste almeno dieci candidature, le quali, ove non siano raggiunte con le candidature volontarie, saranno integrate da candidati estratti a sorte” (corsivi aggiunti).

La previsione sopra richiamata viene quindi a creare il “candidato per caso”, in contrasto con il principio costituzionale della libertà di candidarsi ad una carica pubblica elettiva, non potendosi condividere l’esistenza di un “dovere” di ogni magistrato di candidarsi, né l’obbligo dello stesso, candidato per sorteggio, a dover espressamente dichiarare la non accettazione entro il termine perentorio di quarantotto ore, pena la sua automatica candidatura.

La previsione potrebbe anche dare luogo alla presentazione di candidature fittizie, fatte solo allo scopo di evitare il sorteggio, da parte di magistrati i quali poi si asterebbero del tutto dal fare una qualche minima campagna elettorale o chiederebbero espressamente di non essere votati.